

Allegato "A" al rep. n. 38550/26294

Allegato n. 1 alla Convenzione Costitutiva

"RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA"

**Azienda Speciale Consortile
per i servizi alla persona**

Statuto

Delampiccioli
B. B. B.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione	pag. 4
Art. 2 - Natura giuridica	pag. 4
Art. 3 - Denominazione - Sede	pag. 4
Art. 4 - Mission e Finalità	pag. 4
Art. 5 - Oggetto sociale	pag. 5
Art. 6 - Gestione dei Servizi	pag. 6
Art. 7 - Durata	pag. 6
Art. 8 - Fondo di dotazione e quote di partecipazione	pag. 6
Art. 9 - Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag. 7
Art. 10 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari	pag. 7
Art. 11 - Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 8

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 12 - Gli organi	pag. 9
Art. 13 - Composizione dell'Assemblea	pag. 9
Art. 14 - Competenze dell'Assemblea	pag. 9
Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea	pag. 10
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione – Composizione	pag. 11
Art. 17 - Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 12
Art. 18 - Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni	pag. 12
Art. 19 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 12
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag. 13
Art. 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 13
Art. 22 - Rimborso spese	pag. 14
Art. 23 - L'Organo di Revisione Economico Contabile	pag. 14
Art. 24 - Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 15
Art. 25 - Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 15
Art. 26 - Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 16
Art. 27 - Il Regolamento di Organizzazione	pag. 16

TITOLO III PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 28 - Personale	pag. 17
Art. 29 - Segretario dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 17

**TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Art. 30 - Patrimonio	pag. 18
Art. 31 - Contabilità e Bilancio	pag. 18
Art. 32 - Contratto di Servizio	pag. 18

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE**

Art. 33 - Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti	pag. 19
Art. 34 - Recesso	pag. 19
Art. 35 - Decadenza	pag. 20

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36 - Scioglimento	pag. 21
Art. 37 - Controversie tra gli Enti consorziati	pag. 21
Art. 38 - Disposizioni finali	pag. 21

Delapina
Berke Plus

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è costituita, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dai 18 Comuni dell'ambito di Treviglio: ARCENE, ARZAGO D'ADDA, BRIGNANO GERA D'ADDA, CALVENZANO, CANONICA D'ADDA, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE, FARA GERA D'ADDA, FORNOVO SAN GIOVANNI, LURANO, MISANO DI GERA D'ADDA, MOZZANICA, PAGAZZANO, POGNANO, PONTIROLO NUOVO, SPIRANO, TREVIGLIO, per la gestione, organizzazione ed erogazione di attività, interventi e servizi definiti dal successivo art. 5 e affidati dagli enti soci.

Art. 2 Natura giuridica

1. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è l'ente strumentale dei Comuni Soci che mantengono la titolarità della pianificazione, della programmazione, degli interventi e servizi del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio.
2. Per sua natura, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e si configura come ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, ricompreso nell'art. 1 – comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 3 Denominazione – Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC".
2. La sede legale dell'Azienda è sita in TREVIGLIO, Via Abate Crippa n. 9.
3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC può essere dislocata in sedi diverse, in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4 Mission e finalità

La MISSION dell'Azienda è quella di essere facilitatore del cambiamento comunitario, attraverso le seguenti attività:

- Co-programmazione intesa come lettura condivisa delle esigenze e anticipazione dei bisogni del territorio/comunità;
- Approccio multidisciplinare che coniuga e potenzia le competenze tecnico-specialistiche;
- Lavoro di squadra interno all'azienda, coi comuni soci e con il territorio;

- Co-progettazione, ossia progettazione partecipata e gestione di interventi e servizi costantemente aderenti alle esigenze dei cittadini e dei comuni dell'Ambito Territoriale;
- Sviluppo e valorizzazione del capitale professionale rappresentato dalle risorse umane che operano in azienda;
- Pianificazione economico-finanziaria delle risorse orientata a criteri di efficacia, efficienza, economicità (economie di scala) e di solidarietà finanziaria tra i comuni soci (gestione associata);
- Fundraising;
- Sviluppo di una cultura della valutazione di processo, risultato ed impatto sociale;
- Sviluppo della comunicazione strategica dell'operato di Azienda in un'ottica di diffusione di conoscenza, interesse e legittimazione e diversificata per target/stakeholder.

La finalità dell'Azienda è attivare un welfare inteso come strumento di coesione sociale e opportunità di sviluppo, rivitalizzando le Comunità e rafforzando il sistema di protezione sociale.


Nella sua qualità di Ente Strumentale dei Comuni Soci riveste una posizione di centralità sia nell'erogazione dei servizi ai propri stakeholder che nel rispondere tempestivamente ai bisogni emergenti.

Art. 5 **Oggetto sociale**

1. L'Azienda promuove, organizza, gestisce ed eroga i servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari per gli Enti soci e provvede alla gestione associata dei servizi alla persona, nonché agli interventi, azioni e servizi sociali in attuazione dei Piani di Zona dell'Ambito di Treviglio.

Nello specifico:

- attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, nei casi in cui gli enti consorziati ritengano opportuno avvalersi dell'azienda;
 - interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento riguardanti le attività dell'Azienda;
 - interventi con finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. Nell'erogazione e nella gestione dei servizi e delle attività:
 - Assume la gestione dei servizi alla persona, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni;
 - Favorisce politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra i Comuni Soci per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
 - Gestisce i finanziamenti messi a disposizione dagli enti consorziati o da enti terzi, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Treviglio;


B. H. H. H.

- Sostiene gli interventi omogenei relativi all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
- Sviluppa l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

Art. 6 Gestione dei Servizi

L'Azienda:

1. è l'ente regolatore dei servizi alla stessa affidati che sono erogati ai Comuni Soci e ai loro cittadini.
2. tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 5:
 - in forma diretta, per mezzo della propria struttura organizzativa;
 - attraverso acquisto di servizi e prestazioni;
 - tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative;
 - attraverso la concessione di servizi a terzi;
 - attraverso le procedure di accreditamento e voucher;
 - attraverso tutte le altre forme previste dalla normativa vigente.
3. può subentrare nei contratti dei Comuni, qualora questi ne facciano espressa richiesta, secondo la normativa vigente;
4. può accedere in via non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 Durata

1. La durata decorre dalla data di stipula dell'Atto costitutivo e fino al 31 dicembre 2067.
2. E' facoltà dei Comuni Soci concordare ulteriori modifiche nella durata temporale.

Art. 8 Fondo di dotazione e quote di partecipazione

Ogni Socio al momento della sua adesione contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 0,50 (cinquanta centesimi) per abitante sulla base della popolazione residente allo 01/12/2006.

Art. 9

Criteri di partecipazione al voto assembleare


I Comuni Soci sono titolari di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione costruito in relazione al numero di abitanti al 31.12.2006, come di seguito indicato:

COMUNE	N° ABITANTI AL 31.12.2006	QUOTA COMUNE
ARCENE	4.636	4,46
ARZAGO D'ADDA	2.736	2,63
BRIGNANO GERA D'ADDA	5.310	5,11
CALVENZANO	3.779	3,64
CANONICA D'ADDA	4.158	4,01
CARAVAGGIO	15.256	14,70
CASIRATE D'ADDA	3.662	3,52
CASTEL ROZZONE	2.837	2,73
FARA GERA D'ADDA	7.537	7,26
FORNOVO SAN GIOVANNI	3.029	2,92
LURANO	2.298	2,21
MISANO DI GERA D'ADDA	3.006	2,90
MOZZANICA	4.350	4,19
PAGAZZANO	2.018	1,94
POGNANO	1.442	1,39
PONTIROLO NUOVO	4.770	4,60
SPIRANO	5.180	4,99
TREVIGLIO	27.756	26,80
<i>TOTALE popolazione ambito</i>	103.760	100

Art. 10

Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede triennialmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione.
Le quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio, ai soli fini della determinazione dei diritti di voto, verranno utilizzate per le deliberazioni dei successivi tre esercizi.
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari potranno derivare da recessi o nuove ammissioni.
3. In caso di recesso, l'Assemblea approva le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio ai fini della determinazione dei diritti di voto successivamente alla deliberazione che ha disposto il recesso del socio.



4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio ai fini della determinazione dei diritti di voto, contestualmente alla proposta di nuova ammissione. Le variazioni si applicano a decorrere dalla prima assemblea estesa al nuovo socio.
5. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti, e la modifica del riparto dei voti assembleari, sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea, la quale delibera a maggioranza assoluta.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote, di cui al presente articolo, sono trasmessi agli Enti soci. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo.

Art. 11 Finanziamento

1. L'attività corrente è finanziata con:
 - un Fondo di Gestione annuo pro-capite per la copertura dei costi della gestione aziendale, deciso dall'Assemblea dei Soci;
 - un Fondo di Solidarietà annuo pro-capite definito dall'Assemblea dei Soci per la copertura dei costi dei servizi a gestione associata;

Inoltre, ogni Ente socio versa all'Azienda le risorse per la copertura economica della gestione dei servizi delegati, integrando il corrispettivo con apposito costo accessorio, definito dall'Assemblea dei Soci.

Restano fatte salve le competenze dell'Assemblea dei Sindaci che, ove esercitate, vengono ratificate dall'Assemblea dei Soci.

2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono specificati nel relativo Contratto di Servizio.
3. L'Azienda, quando individuata come Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona, è deputata a ricevere, gestire per conto degli enti associati e ad impiegare le risorse derivanti da fondi europei, statali e regionali (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondi da specifiche DGR e altri Fondi) per la realizzazione dei servizi e interventi sociali previsti dal Piano di Zona.

Inoltre gestisce, anche effettuandone i riparti, i finanziamenti trasferiti dai Comuni soci per l'attuazione di programmi, interventi od azioni specifiche.

Tutte le attività di cui al presente capoverso rientrano quindi nella gestione caratteristica aziendale e saranno contabilizzate in conformità con i principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nella Sezione A e B del Conto Economico e smi.

4. Il finanziamento dell'Azienda è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti sia dai Comuni Soci che da altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 12 **Gli organi**


1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - L'Organo di Revisione economico contabile (Revisore dei Conti)
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Treviglio (Assemblea dei Sindaci – Gruppo Tecnico Politico – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali dell'Ambito Distrettuale.

Art. 13 **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
4. L'Assemblea è dotata di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che ne disciplina l'attività funzionale ed organizzativa.

Art. 14 **Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. l'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;



9

- III. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
 - IV. nomina il Revisore dei Conti e ne determina il compenso;
 - V. stabilisce l'entità del rimborso spese per gli amministratori e le indennità per i revisori dei conti;
 - VI. delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - VII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;
 - VIII. esprime l'ammissione di altri Enti;
 - IX. delibera sulla decadenza da Ente socio dell'Azienda;
 - X. istituisce la sede dell'Azienda;
 - XI. delibera lo scioglimento dell'Azienda;
 - XII. determina le quote di partecipazione al voto e al fondo di dotazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
 - XIII. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - XIV. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli Enti in cui essa partecipa;
 - XV. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.
3. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
4. le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario).

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale, il Bilancio di Esercizio e il Piano Programma annuale delle attività dell'Azienda Speciale Consortile
3. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3. sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 dei Comuni Soci.
6. Ciascun componente dispone di un voto il quale ha valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato.

Art. 17

Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori e i dipendenti di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio.
2. Per le ulteriori ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità si rinvia alle norme di legge vigenti.

Art. 18

Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e di tre consiglieri contemporaneamente ovvero Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo di quattro consiglieri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio uscente o cessato permane in carica per l'espletamento della sola gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Cda.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 19

Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a. nomina il Direttore Generale;

- b. definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard servizio...);
- c. predispose le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- d. propone il Budget all'Assemblea;
- e. propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea;
- f. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;
- g. approva il Regolamento di Organizzazione e il proprio Regolamento di Funzionamento;
- h. approva il Regolamento di Contabilità;
- i. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- j. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

Art. 20


Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di tre componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art. 21

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuove le attività, i progetti e gli interventi dell'Azienda;
 - b) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti aziendali;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - d) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale e vigila sul suo operato;



- f) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi;
- g) emana direttive per l'attuazione degli indirizzi approvati dagli organi collegiali;
- h) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- j) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- k) provvede all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, di beni mobili registrati e di beni mobili aventi un valore superiore ad € 20.000,00=, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- l) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.
- m) Esercita ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione che non sia di competenza di altri Organi dell'Azienda.

Art. 22 Rimborso spese

Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese forfetario, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 23 Organo di Revisione Economico Contabile

1. Il ruolo di Revisore è dei Conti è ricoperto da un professionista, iscritto all'apposito albo, nominato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, coloro i quali ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, nonché coloro i quali ricoprono le funzioni di Segretario Comunale e/o Provinciale.
4. Il Revisore dei Conti, in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:
 - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
 - d) redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.

5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Revisore dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 24

Trattamento economico, cessazione, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

Art. 25


Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale.
3. La nomina del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art.25, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Per le ipotesi di incompatibilità ed inconfiribilità si rinvia alle norme di legge vigenti.

Art. 26

Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:

 -
15

- a) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e predispone i documenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, il Bilancio di esercizio e il Piano Programma annuale;
- e) stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
- f) organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- g) seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- h) conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
- i) decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
- j) provvede agli acquisti, in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii., per il funzionamento dell'Azienda ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione;
- k) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda;
- l) gestisce le relazioni sindacali;
- m) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- n) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda a tutti i livelli.

Art. 27

Il Regolamento di Organizzazione

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda.

TITOLO III PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 28 Personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti Soci o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Il personale degli Enti Soci e di altri Enti mantiene il trattamento economico e lo status giuridico maturato presso l'Ente di appartenenza.

2. Il personale dell'Azienda può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro. Il personale viene assunto direttamente dall'Azienda tramite procedure concorsuali e di selezione pubblica previste dal D. LGS n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.


3. Per gli aspetti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

4. In caso di scioglimento dell'Azienda:

- a. il personale dipendente di altri Enti, in forza all'Azienda attraverso l'istituto del comando, ritorna nell'organico dell'Ente di appartenenza;
- b. il personale assunto direttamente dall'azienda sarà assoggettato al rispetto delle norme al tempo vigenti.

Art. 29 Segretario verbalizzante

Le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale o ad un dipendente dell'Azienda con funzioni direttive delegato.



17

TITOLO IV CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 30 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti
 - da ogni bene, comprese le giacenze di liquidità, credito o diritto che venga acquisito dall'Azienda o ad essa devoluto.
2. L'Azienda inoltre può ricevere in uso o comodato beni di proprietà di altri Enti.

Art. 31 Contabilità e Bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali.
In particolare l'art 114 del DLGS 267/200 (TUEL), il D.LGS n. 118/2011 con i connessi principi contabili, in quanto applicabili, il DPR 902/86, Titolo III "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" e loro s.m.i.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - il Budget triennale ed annuale e Piano Programma;
 - il Bilancio di esercizio;
 - il Conto Consuntivo.
3. L'Assemblea delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.
5. L'Azienda adotta le seguenti scritture obbligatorie:
 - I. il libro giornale;
 - II. il libro degli inventari;
 - III. il libro dei cespiti ammortizzabili.

Art. 32 Contratto di servizio

Il Contratto di Servizio regola i rapporti economici e giuridici tra l'Azienda e gli Enti Soci ed è allegato al Piano Programma che contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 33


Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

1. L'Azienda delibera in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 34

Recesso

1. E' facoltà degli Enti soci esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall'ingresso nell'Azienda.
2. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale del Comune interessato, contestualmente alla individuazione delle nuove modalità di gestione dei servizi affidati all'Azienda.
3. La delibera di cui al comma precedente deve essere notificata al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai rispettivi Presidenti, con un preavviso di almeno 12 mesi. Il recesso diventa effettivo dal 1 gennaio successivo al decorso dei 12 mesi.
4. Entro il termine di effettività del recesso il Comune recedente e l'Azienda definiscono tempi e modalità di interruzione dei servizi, al fine di salvaguardare la continuità delle prestazioni in favore degli utenti fino al passaggio alla nuova forma gestionale deliberata dal Consiglio Comunale recedente.
5. Il Comune recedente resta in ogni caso obbligato:
 - a. per gli impegni assunti riguardanti la gestione corrente fino alla effettività del recesso;
 - b. per gli impegni assunti fino alla scadenza dei contratti di servizio in corso;
 - c. per gli impegni assunti fino alla scadenza di eventuali ulteriori contratti pluriennali per la gestione di propri servizi.
6. Per quanto riguarda il personale, si applica il precedente art. 28.
7. Resta ferma la possibilità, definendo nuovi accordi fra le parti, di mantenere in capo all'Azienda la programmazione e gestione delle attività e servizi svolti in qualità di Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona, di cui all'art. 11, comma 3 del presente Statuto, oltre che la gestione di peculiari programmi interventi ed azioni, di cui all'art.11, comma 4 del presente Statuto.
8. L'ente recedente non potrà avanzare pretese sul fondo di dotazione né sulle somme erogate per investimenti aziendali.
9. Le parti concorderanno tempi e modi di restituzione dei beni mobili ed immobili dati in uso all'Azienda.



19

Art. 35
Decadenza

1. In caso di reiterato grave inadempimento degli impegni assunti in qualità di socio, l'Assemblea può deliberare la decadenza del socio inadempiente.
2. La decadenza non implica la rinuncia ai diritti a qualsiasi titolo vantati dall'Azienda nei confronti del socio inadempiente, ivi compreso quelli di credito e risarcitori.
3. La decadenza implica la contestuale risoluzione dei contratti di servizio in corso, salvo diverso accordo fra le parti.
4. Alla decadenza da Ente socio si applicano i commi 6, 8 e 9 dell'art. 34.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
 - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea;
 - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti Soci, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente è trattato secondo quanto disposto dall'articolo 28.
8. L'Azienda garantisce i servizi di sua competenza, nelle more fra la data della delibera di scioglimento e la riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati ovvero l'avvio di altra modalità gestionale da parte degli stessi, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di esecutività della delibera di scioglimento.

Art. 37 Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra gli Enti consorziati, avente ad oggetto diritti disponibili, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni della giurisdizione ordinaria, previo tentativo di mediazione ovvero di conciliazione.

Art. 38 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

4 e 3 cancella "13" e sostituisce con "14". Due paragrafi approvati, due paragrafi cancellati.

[Signature]
[Signature]